V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da Héraðsdómur Reykjavíkur il 17 dicembre 2013 in relazione alla causa Sævar Jón Gunnarsson contro Landsbankinn hf.

(Causa E-27/13)

(2014/C 121/04)

Con lettera del 17 dicembre 2013, il Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavík), ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte EFTA lo stesso giorno, in relazione alla causa Sævar Jón Gunnarsson contro Landsbankinn hf., in merito ai seguenti quesiti:

1. È compatibile con le disposizioni della direttiva 87/102/CEE del Consiglio in materia di credito al consumo, modificata dalla direttiva 90/88/CEE e dalla direttiva 98/7/CE, il fatto che quando si conclude un contratto di credito collegato all'indice dei prezzi al consumo conformemente all'autorizzazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni normative, e che pertanto la somma prestata varia in base all'inflazione, il calcolo del costo totale del credito e quello del tasso annuo effettivo globale, che viene mostrato al consumatore al momento della stipula dell'accordo, sia basato su un tasso di inflazione dello 0 % e non sul tasso di inflazione noto alla data di accensione del prestito?

2. È compatibile con le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori il fatto che la legislazione di uno Stato membro del SEE permetta di inserire disposizioni in un contratto del consumatore, dichiarando che i rimborsi del prestito devono essere collegati all'indice predeterminato?

3. Se la risposta al secondo quesito è che l'indicizzazione dei rimborsi dei prestiti dei consumatori è compatibile con le disposizioni della direttiva 93/13/CEE, il terzo quesito è il seguente: la direttiva limita il potere discrezionale dello Stato SEE in questione di determinare, con leggi o regolamenti amministrativi, i fattori che causano variazioni nell'indice predeterminato e i metodi di misurazione di tali variazioni?

4. Se la risposta al terzo quesito è che la direttiva 93/13/CEE non limita il potere discrezionale dello Stato membro a cui la domanda fa riferimento, il quarto quesito è quindi il seguente: si considera che una clausola contrattuale sia stata oggetto di negoziato individuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva quando a) si afferma nel contratto sottoscritto dal consumatore nel momento in cui contrae il prestito che il suo obbligo è indicizzato e che l'indice di base che si dovrà utilizzare per calcolare le variazioni dei prezzi è specificato in tale contratto, b) al contratto è allegato un calendario dei rimborsi in cui figurano le stime dei rimborsi, suddivise per voci, da effettuare entro la data di scadenza del prestito e si afferma nel calendario che tali stime possono variare a seconda della disposizione di indicizzazione prevista nel contratto, e c) il consumatore e il creditore firmano il calendario dei rimborsi contemporaneamente e in concomitanza con la firma del contratto da parte del consumatore?

5. Quando si verificano le circostanze descritte nel quarto quesito, si considera che il metodo di calcolo delle variazioni dei prezzi nei contratti di prestito sia stato spiegato esplicitamente al consumatore ai sensi del paragrafo 2, lettera d), dell'allegato alla direttiva 93/13/CEE?

6. Può uno Stato parte dell'accordo SEE, nel dare attuazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, adottare norme nazionali secondo le quali le clausole contrattuali abusive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva possono essere dichiarate non vincolanti per il consumatore o non lo sono in nessuna circostanza?